



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

CONVENZIONE

tra

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

e

**AME
(Asso Misure Energia)**

Convenzione per l'effettuazione di controlli sui contatori e sui sistemi di misura di energia elettrica utilizzati per fini fiscali nonché per il riscontro della perizia e del rispetto delle procedure tecniche da parte dei laboratori di prova e dei relativi operatori

tra

l'AME (Asso Misure Energia), Associazione di categoria, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Roma, Via Coreglia Antelminelli, 28, Codice Fiscale 97581810583, legalmente rappresentata, in questa sede, dal Sig. Federico Marangoni

e

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qui di seguito denominata Agenzia, con sede legale in Roma, Via Mario Carucci, 71, Codice Fiscale 97210890584, rappresentata, in questa sede, dal Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Dott. Paolo Lo Surdo.

Premesso

- che l'accertamento dei flussi energetici presso le officine elettriche è necessario non solo per la corretta liquidazione dell'imposta sull'energia elettrica, ma anche per la corretta determinazione delle agevolazioni previste per i prodotti energetici utilizzati nella generazione della stessa;
- che, pertanto, la verifica del corretto funzionamento dei contatori e dei sistemi di misura dell'energia elettrica è un'attività di controllo di grande rilevanza al fine di contrastare l'evasione tributaria ed evitare frodi ed abusi nel settore delle accise;
- che i soggetti che effettuano tarature per conto dell'Agenzia sono riconosciuti idonei dalla stessa dopo controlli che prevedono, tra l'altro, l'accreditamento di Accredia (Organismo italiano di accreditamento ex Reg. (CE) 765/2008), e che tale riconoscimento comporta l'analisi di aspetti tecnici di dettaglio che possono essere meglio controllati dall'Agenzia avvalendosi dell'ausilio di esperti specializzati nel settore;
- che l'Associazione raggruppa al suo interno la maggioranza dei laboratori di prova riconosciuti idonei dall'Agenzia, ed opera, attraverso controlli incrociati sui propri associati, riscontri per verificare che i propri iscritti continuino a svolgere la propria attività conformemente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione finanziaria;
- che l'Agenzia effettua controlli sui laboratori di prova per riscontrare il mantenimento nel tempo della predetta idoneità e che tali controlli possono essere svolti, con maggior efficacia, con la collaborazione dell'Associazione;

- che l'aggiornamento del personale dell'Agenzia sull'uso delle tecnologie applicabili allo specifico settore è essenziale per aumentare l'efficacia dei controlli sui contatori e sui sistemi di misura dell'energia elettrica, nonché sul *modus operandi* degli operatori dei laboratori riconosciuti idonei dall'Agenzia stessa;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 58, commi 1 e 2;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22. "*Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura*" (c.d. *Direttiva MID*);

VISTA la Circolare dell'Agenzia n. 7/D del 06 maggio 2013 avente ad oggetto: "*Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati*";

ATTESO che con nota emanata congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.SE), Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione e dall'Agenzia prot. n. 96392/Mi.SE e 62653/AD del 23 maggio 2011 e successive rettifiche, sono state stabilite, tra l'altro, le disposizioni transitorie per assicurare la correttezza dell'accertamento dell'energia elettrica per i fini fiscali e le modalità generali per l'inserimento di nuovi soggetti nell'elenco dei taratori riconosciuti idonei dall'Agenzia;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti per il potenziamento dei controlli sull'accertamento dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo, sotto il coordinamento dell'Agenzia, di sinergie con i laboratori di comprovata esperienza nell'effettuazione di verifiche su contatori e sui sistemi di misura di rilevanza fiscale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

L'Agenzia nell'espletamento delle proprie attribuzioni di controllo, laddove ritenuto necessario, si avvale dell'Associazione per:



- 1) effettuare verifiche e controlli fiscali straordinari su contatori e su sistemi di misura dell'energia elettrica;
- 2) controllare l'idoneità tecnica e la conformità dell'operato dei laboratori di prova alle istruzioni impartite dall'Agenzia e alle altre disposizioni tecniche applicabili per le verifiche fiscali;
- 3) controllare l'idoneità tecnica degli operatori dipendenti dei laboratori già inseriti nell'elenco e di quelli di nuovo accreditamento da parte di Accredia;
- 4) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale, al fine di fornire le conoscenze necessarie per riscontrare la corretta esecuzione dei controlli su contatori e su gruppi di misura fiscali.

Art. 2
(Gratuità della convenzione)

Le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione si intendono rese dall'Associazione e dai suoi associati totalmente a titolo gratuito. Pertanto, ogni spesa, onere, parcella, fattura o qualsiasi altra documentazione attestante un esborso di denaro comunque denominato, non potrà essere imputata all'Agenzia c/o ai suoi dipendenti.

L'Associazione acquisisce dai propri iscritti, presenti e futuri, curandone il costante aggiornamento, le dichiarazioni di assenso alla gratuità per lo svolgimento di tutte le operazioni disciplinate dalla presente convenzione.

Le dichiarazioni di assenso rese dagli iscritti sono allegate alla convenzione.

La dichiarazione di assenso di ogni nuovo iscritto all'Associazione è comunicata all'Agenzia con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 3
(Responsabile della gestione della convenzione)

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella presente convenzione, l'Agenzia e l'Associazione individuano un "*Responsabile della gestione della convenzione*", che costituisce soggetto di riferimento per le comunicazioni gestionali e tecniche.

Art. 4
(Modalità operative)

1) VERIFICHE E CONTROLLI FISCALI STRAORDINARI

L'Associazione, tramite i laboratori ad essa iscritti, eventualmente coadiuvati dal personale dell'Agenzia, si impegna a far eseguire un massimo di 3 (tre) verifiche all'anno su gruppi di misura dell'energia elettrica per ogni laboratorio, a condizione che il gruppo di misura da sottoporre a verifica disti al massimo 300 (trecento) km dalla sede del laboratorio incaricato.

Per attivare la richiesta di verifica, l'Agenzia, attraverso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli - Ufficio Controlli Accise e altre Imposizioni Indirette, invia comunicazione alla casella di posta elettronica della segreteria dell'Associazione: info@assomisurenergie.org. Nella richiesta sono indicati:

- la denominazione del laboratorio a cui si desidera affidare l'intervento;
- la provincia nella quale la verifica dovrà essere eseguita;
- il numero di sistemi di misura da controllare.

Il consiglio direttivo dell'Associazione, ricevuta la richiesta, risponde entro 7 (sette) giorni lavorativi confermando la disponibilità del laboratorio indicato o proponendone uno alternativo.

Nel caso in cui la verifica debba svolgersi ad una distanza superiore a quella sopra indicata rispetto al più vicino laboratorio associato o con un numero di gruppi di misura da verificare superiori a 3, la relativa richiesta è valutata dall'Associazione che, dopo una consultazione sulla disponibilità dei propri associati, si riserva di accettarla o declinarla entro il predetto termine di sette giorni lavorativi.

La verifica non può essere svolta dal medesimo laboratorio che abbia già eseguito la precedente taratura dei gruppi di misura di che trattasi.

L'intervento dell'Associazione è effettuato nell'ambito di una verifica con accesso condotta dall'Amministrazione finanziaria presso l'officina elettrica in cui i gruppi di misura sono installati.

L'Agenzia programma l'effettuazione della predetta verifica con accesso dandone comunicazione al laboratorio selezionato dall'Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

Il laboratorio affianca e fornisce il necessario supporto tecnico ai funzionari incaricati della predetta verifica per quanto concerne il controllo dei sistemi di misura.

2) CONTROLLO SUI LABORATORI

L'Associazione, su richiesta dell'Agenzia, secondo le modalità di cui al punto 1) e per massimo di n. 5 (cinque) interventi annui, fornisce supporto tecnico per l'organizzazione e l'effettuazione di riscontri sull'idoneità tecnica dei laboratori che svolgono verifiche fiscali sui gruppi di misura di energia elettrica.

L'assistenza dell'Associazione è, altresì, prestata per il controllo della conformità dell'operato dei laboratori alle istruzioni impartite dall'Agenzia ed alle altre disposizioni fiscali.

3) CONTROLLO SUI SOGGETTI TARATORI

L'Associazione, su richiesta dell'Agenzia, secondo le modalità di cui al punto 1) e per al massimo 10 (dieci) interventi annui, fornisce supporto tecnico per l'organizzazione e l'effettuazione di controlli in campo al fine di riscontrare la perizia tecnica degli operatori dipendenti dei laboratori inseriti nell'elenco di cui alla Circolare n. 7/D dell'Agenzia del 6 maggio 2013, nonché dei laboratori di nuovo accreditamento da parte di Accredia.

I controlli prevedono prove pratiche nonché colloqui ed esami conoscitivi, volti a riscontrare la competenza tecnica dei predetti operatori.

Per l'effettuazione dei controlli sui nuovi operatori, l'Associazione presta assistenza tecnica all'Agenzia, secondo le modalità di cui al punto 1) per un massimo di n. 2 (due) interventi annui, al fine di organizzare e di effettuare, presso una sede da concordare, le prove pratiche ritenute necessarie dall'Agenzia medesima.

4) ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'Associazione, tramite i laboratori ad essa iscritti, si impegna ad organizzare e ad eseguire, gratuitamente in Roma, un'edizione all'anno di un corso di formazione e aggiornamento con *stage* pratico destinato a funzionari dell'Agenzia, utilizzando il necessario materiale didattico di proprietà dei propri iscritti.

Il corso ha lo scopo di rendere edotto il personale dell'Agenzia sulle procedure di controllo dei gruppi di misura aventi rilevanza fiscale e sull'applicazione delle relative disposizioni di prassi.

L'attivazione del corso è effettuata a seguito di apposita richiesta da parte dell'Agenzia, inoltrata secondo le modalità di cui al punto 1) con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del corso.

Art. 5
(Utilizzazione dei dati)

Le parti, nello svolgimento dei reciproci compiti, si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito ad ogni dato o informazione di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo e ad adottare le idonee misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati stessi, ai sensi della legge n. 196 del 2003.

Tali dati o informazioni, considerati riservati, non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli strettamente rientranti nel presente accordo.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 66 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", in materia tributaria e doganale.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione ha la durata di un 1 (uno) anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intenderà automaticamente rinnovata per egual periodo ad ogni futura scadenza, salvo recesso di una delle parti da comunicare alla controparte, con le modalità di cui al successivo articolo 8, con almeno tre mesi di preavviso.

Art. 7
(Foro competente)

Le parti convengono che il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Associazione, direttamente od indirettamente connessa alla presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Roma.

Art. 8
(Comunicazioni)


Tutte le comunicazioni e notifiche all'Associazione, connesse all'esecuzione della presente convenzione, sono inviate per posta elettronica dall'Agenzia, al seguente indirizzo e-mail dell'Associazione: *info@assomisurenergie.org*

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia, connesse all'esecuzione della presente convenzione, sono inviate per posta elettronica dall'Associazione, al seguente indirizzo e-mail dell'Agenzia,

Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Controlli Accise e altre Imposizioni Indirette:
dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it.


L'AME

Federico Marangoni



L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Paolo Lo Surdo



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., i contraenti approvano specificamente gli articoli: 1 (Oggetto), 2 (Gratuità della convenzione), 3 (Responsabile della gestione della convenzione), 5 (Utilizzazione dei dati), 6 (Durata), 7 (Foro competente) e 8 (Comunicazioni).

Roma, 8 NOV 2014

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Paolo Lo Surdo

